

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni normative dettate dal D.L. del 23.07.2021, n. 105 e dal D.L. del 06.08.2021, n. 111 sull' Impiego della certificazione verde, giuste le Indicazioni fornite dal MUR con Nota prot. n. 10892 del 07.08.2021 e le Misure organizzative dettate con la Nota Rettorale n.12 del 27.08.2021 per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle Università, per l'accesso alle strutture universitarie e per lo svolgimento delle prove orali/scritte del concorso di ammissione al Corso di Dottorato XXXVII Ciclo sarà necessario essere in possesso di certificazione verde COVID – 19, la quale dovrà essere esibita all'ingresso della sede al personale incaricato.

La certificazione verde COVID-19, è rilasciata a seguito di:

a) avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi) ovvero contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio). È rilasciata automaticamente all'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute (validità sei mesi). È rilasciata su richiesta dell'interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore). Essa è rilasciata su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Sono esonerati da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04.08.2021.